

**“Deleghe di funzioni di controllo ex art. 9-quinquies del Decreto Legge n. Pag. 1 di 6
22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni della Legge 17
giugno 2021, n. 87”**


TITOLO DEL DOCUMENTO

Disposizioni operative di applicazione del Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021.
Delega ed istruzioni al personale autorizzato al controllo del green pass Covid 19.

Gruppo di lavoro	Firma
Pozza Barbara	
Pegoraro Federico	

lista di distribuzione strutturata con i destinatari, la forma e la data

Lista di distribuzione		
Destinatari	Forma	Data
Personale amministrativo dell'OPI di Vicenza	Consegna cartacea	15/10/2021
Organi dell'Ordine	Trasmissione PEC	15/10/2021
Iscritti all'Ordine	Pubblicazione sito web	15/10/2021
Fornitori e clienti esterni	Pubblicazione sito web	15/10/2021

Rev.	Data	Motivazione	Redazione GdL	Approvazione
0	14/10/2021		Segretario Pozza Barbara Presidente Pegoraro Federico	Presidente Pegoraro Federico 

“Deleghe di funzioni di controllo ex art. 9-quinquies del Decreto Legge n. Pag. 2 di 6
22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni della Legge 17
giugno 2021, n. 87”

Indice

1. SCOPO/OBIETTIVO DELLA PROCEDURA.....	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
3. RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI.....	2
4. TERMINOLOGIE E DEFINIZIONI.....	3
5. DESCRIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ.....	3
6. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE	4
7. TEMPI DI ENTRATA IN VIGORE	5
8. SANZIONI	5
9. RIESAME E APPROVAZIONE DELLA REVISIONE	6

1. SCOPO/OBIETTIVO DELLA PROCEDURA

Impiego delle certificazioni verdi (c.d. *green pass*) in ambito lavorativo del personale e degli afferenti agli uffici dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutto il personale dipendente e somministrato dell'OPI di Vicenza, a tutta l'utenza/iscritti/fornitori e a tutti gli organi dell'Ordine durante l'accesso agli uffici dell'ente

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI

- decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “*misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito*”

**“Deleghe di funzioni di controllo ex art. 9-quinquies del Decreto Legge n. Pag. 3 di 6
22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni della Legge 17
giugno 2021, n. 87”**

applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema screening”

- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)
- circolare FNOPI n. 109/2021 del 29/9/2021

4. TERMINOLOGIE E DEFINIZIONI

DL : decreto legge

OPI: Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza

FNOPI: Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche

PREMESSA

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (e quindi gli Ordini e le rispettive Federazioni) devono possedere obbligatoriamente la certificazione verde Covid-19 ed esibirla ai fini *“dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa”*. (art. 1 del decreto del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87).

Il secondo comma della norma estende, altresì, il predetto obbligo a tutti i soggetti *“che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”*.

5. DESCRIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

Secondo la circolare FNOPI n. 109/2021 del 29/9/2021, la verifica del rispetto delle prescrizioni previste dal DL n. 52 del 22/4/2021 convertito il Legge 17 giugno 2021 n. 87, spetta per competenza direttamente ai Presidenti in qualità di rappresentanti degli stessi Ordini.

**“Deleghe di funzioni di controllo ex art. 9-quinquies del Decreto Legge n. Pag. 4 di 6
22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni della Legge 17
giugno 2021, n. 87”**

Il Presidente dell'OPI di Vicenza, Dott. Federico Pegoraro, nell'impossibilità materiale essere presente durante l'intera apertura degli uffici presso la sede dell'ente, **delega il personale amministrativo di segreteria** all'effettuazione dei controlli per l'accesso agli stessi.

Tali controlli debbono essere effettuati al momento **dell'accesso ai locali dell'Ente**.

L'accesso sarà consentito solo **su appuntamento** al fine di garantire il rispetto delle norme igieniche per la prevenzione delle infezioni da COVID-19.

Il Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza, **incarica formalmente le segretarie Sig.ra Monica Parise e Sig.ra Silvia Malfermoni** di detti accertamenti (si veda art. 9- *quinquies*, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52).

6. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE

Per l'accesso agli uffici dell'ente il segretario amministrativo incaricato e presente durante l'orario di apertura degli uffici provvederà a verificare il possesso del green-pass a tutti i destinatari della presente procedura, mediante utilizzo dell'applicazione “Verifica C19” (disponibile negli store app dei dispositivi mobili) da installare nel proprio terminale mobile.

L'incaricato è tenuto a non chiedere alcuna altra informazione attinente l'oggetto della verifica ed in particolare alle modalità di conseguimento del green pass nel rispetto della riservatezza personale.

L'incaricato è tenuto a non conservare/annotare/archiviare/diffondere in alcun modo o forma i dati oggetto di verifica.

Chiunque non renda disponibile la certificazione verde all'incaricato del controllo non potrà avere accesso agli uffici e dovrà essere subito allontanato.

Il personale dipendente/somministrato che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o ne risulti privo al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro sarà considerato *“assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Per*

**“Deleghe di funzioni di controllo ex art. 9-quinquies del Decreto Legge n. Pag. 5 di 6
22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni della Legge 17
giugno 2021, n. 87”**

i giorni di assenza ingiustificata, precisa ulteriormente la norma, non sono dovuti *“la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”*.

7. TEMPI DI ENTRATA IN VIGORE

La presente procedura entrerà in vigore **dal 15 ottobre 2021 fino al 31/12/2021** così come disposto dall'art. 1 del decreto in esame ha inserito, all'interno del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87).

8. SANZIONI

L'accesso del personale in violazione dei predetti obblighi, l'art. 9-quinquies, comma 8, del D.L. n. 52/2021 prevede, altresì, una maggiorazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, stabilita in **euro da 600 a 1.500**. Restano comunque ferme, per le suddette violazioni, *le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza* (si veda art. 9-quinquies, comma 7, del decreto-legge n. 52/2021).

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo”.

In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima (5° comma);

Le prescrizioni di cui sopra, si applicano anche ai titolari di cariche elettive e, dunque, al Presidente, ai membri del Consiglio direttivo e delle Commissioni d'Albo, nonché al Collegio dei Revisori degli OPI.

“Deleghe di funzioni di controllo ex art. 9-quinquies del Decreto Legge n. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni della Legge 17 giugno 2021, n. 87” n. Pag. 6 di 6

9. RIESAME E APPROVAZIONE DELLA REVISIONE

Tale procedura è applicata fino allo scadere dell'emergenza sanitaria COVID-19.

E' prevista la revisione/modifica della stessa ogni qualvolta si renda necessario un adeguamento secondo e nel rispetto dei termini di legge